



# COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

**Nota importante:**

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 34 del 27/12/2012

OGGETTO :

**GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DEI SERVIZI SOCIALI EX ART.30 COMMA 1 - DL.GS 267/2000 E S.M.I. NONCHE' L.42 /2009 - ART.21 E L.148/2011. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SOVERIA MANNELLI, CARLOPOLI, CONFLENTI, DECOLLATURA, MARTIRANO, MARTIRANO LOMBARDO, MOTTA SANTA LUCIA E SAN MANGO D'AQUINO.**

Il Presidente ha convocato il **Consiglio Comunale** nella solita sala del Municipio, oggi **dicembre ventisette duemiladodici** alle ore **0** e minuti **0**, in seduta e sessione 10/01/2013, in adunanza di , previo invio a domicilio di invito scritto, nei modi e termini di cui all'Art. 27 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Sig. CERRA RAFFAELLO	CONSIGLIERE	X	
PASCUZZI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	
MICHELE CHIODO	CONSIGLIERE	X	
D'ARRO' ALBERTO DOMENICO D.	CONSIGLIERE	X	
SIMONA CAVALIERI	CONSIGLIERE		X
MONTORO VITTORIO	CONSIGLIERE	X	
LUCENTE MARIO	CONSIGLIERE	X	
ANTONELLA PASCUZZI	CONSIGLIERE	X	
GAROFALO MARTINO FILIPPO	CONSIGLIERE	X	
GABRIELE GIUSEPPE GUIDO	CONSIGLIERE	X	
LARAIA EGIDIO ANTONIO ROSARIO	CONSIGLIERE	X	
SIRIANNI ANGELO FRANCESCO SOVERIA MANNELLI CZ	CONSIGLIERE	X	
DOTT. SIRIANNI LEONARDO	CONSIGLIERE	X	

**Totale 16 30**

Si dà atto che alla seduta del presente Consiglio Comunale:  Partecipa  Non Partecipa  
Partecipa il Segretario Comunale **Dott.PAOLO LO MORO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.



# COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

*Provincia di Catanzaro*

Il **Sig. CERRA RAFFAELLO** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la legittimità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

In ordine all'argomento in oggetto, relaziona il Sindaco, il quale rammenta che sussiste l'obbligo di legge per l'associazione di almeno due funzioni entro il 31.12.2012, e di tutte le rimanenti entro il 31.12.2014. Si tratta di un processo molto delicato e complesso, che si interseca con quello delle dotazioni organiche nei Comuni che non riescono a fare fronte alle esigenze imposte dalle nuove misure sul federalismo. L'Amministrazione di Soveria Mannelli ha ritenuto di non dover iniziare con l'associazione di funzioni strategiche, quali i tributi o gli uffici tecnici, che pure, nel futuro, dovranno essere interessate dal processo associativo, ma con funzioni in parte già condivise, quali ad esempio i servizi sociali, per i quali, ai sensi della legge regionale 23/2003, il Comune di Soveria Mannelli svolge già il ruolo di capofila di un ambito intercomunale identificato nel territorio del Distretto Sanitario del Reventino, che comprende nove Comuni. Fino a questo momento, le politiche sociali e gli interventi successivi venivano regolamentati con Accordi di Programma, ora si tratterà di formalizzare quanto già avviene con apposita convenzione, alla quale hanno deciso di aderire tutti i Comuni, tranne Serrastretta che, per collocazione geografica, risulta più legata al territorio del lametino. Lo schema di convenzione di cui si propone l'approvazione è comunque un modello standard estremamente semplice, che presenta la caratteristica di essere aperto, cioè di non escludere ingressi futuri di altre amministrazioni.

Al termine della relazione del Sindaco, chiede e ottiene la parola il Segretario Comunale, Dott. Paolo Lo Moro, il quale sottolinea la tendenza del legislatore all'accorpamento delle funzioni, che non può intendersi concluso con la stipula dell'atto formale della convenzione, ma che deve produrre, nel tempo, risultati in termini di efficacia, efficienza ed economicità, che saranno verificati attraverso un attento monitoraggio da parte della Corte dei Conti. I Comuni associati dovranno sinergicamente rendere operativa la gestione associata in termini di contenimento dei costi e miglioramento dei servizi, altrimenti verrà imposta per legge l'unione dei Comuni.

Il Sindaco ringrazia il Segretario per lo spunto di approfondimento, che condivide, tanto è vero che l'Amministrazione si sta da tempo muovendo verso una forma di unione, unico strumento che consente l'abbattimento della spesa pubblica, pur nella consapevolezza che si tratta di un percorso complesso che richiede anni per il raggiungimento dello scopo finale.

Interviene quindi il Consigliere Leonardo Sirianni, il quale condivide la convinzione che si tratti di un percorso obbligato per i piccoli Comuni, che è opportuno percorrere prima che intervenga un obbligo di legge.

Conclude il Capogruppo di Maggioranza Chiodo, il quale, solo al fine di completare l'esposizione del Sindaco, rimarca che nell'orizzonte strategico dell'Amministrazione c'è l'Unione, come c'è nel programma elettorale, e che si è cercato di perseguirla. Naturalmente, il raggiungimento dell'obiettivo presuppone che ci sia la disponibilità anche da parte dei potenziali partners, in questo caso del Comune di Decollatura, con il quale si è svolta un'intensa attività di contatti, che ha condotto all'associazione delle funzioni relative ai servizi scolastici, sociali e di protezione civile. Le stesse considerazioni valgono infatti anche per il successivo punto all'OdG, riguardante appunto l'associazione delle funzioni in materia di protezione civile. Si tratta non solo di una scelta strategica, ma anche di un obbligo di legge, anche se risulta ormai evidente che i Comuni non possono sopravvivere da soli. Preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Al termine del dibattito;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO CHE:**

- il DL 31 maggio 2010 n.78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010 n.122 e modificato dall'art.16 comma 22 del DL 13 agosto 2011 n.138, come convertito in legge n.148/2011, ha stabilito con l'art.14, commi da 25 a 31, per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti l'obbligo di esercitare le funzioni fondamentali sotto riportante di cui l'art. 21, comma 3, della legge n. 42/2009 in forma associata, mediante Unione o convenzione;
- Entro il 31 dicembre 2011 i Comuni devono assicurare l'esercizio in convenzione, unitamente ad altri Enti Locali aventi la stessa tipologia demografica, di almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, dai Comuni stessi individuate tra quelle di cui all'art. 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009 n.42;
- L'art. 30, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni fra Enti locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;
- La recente normativa intervenuta in materia di contenimento della spesa pubblica, di cui al D.L n. 78/2010, convertito in L. 122/2010, D.L 138/2011, convertito in L. 148/2011, ha, tra l'altro, disciplinato ulteriormente la materia delle gestioni associate delle funzioni e dei servizi di competenza dei Comuni;
- In particolare l'art. 14, commi da 26 a 31, disciplina l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni, prevedendo la gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni, attraverso la convenzione o l'Unione;
- la Regione Calabria con L.R. 12/12/2011 n. 43 „recante”Unione tra Comuni”ha fissato i limiti demografici minimi per la gestione dei servizi associati fra Comuni,in attuazione della facoltà accordata dal D.L. 138/2011, convertito in legge 148/201; la soglia per i comuni tra 1000 a 5000 è stata fissata in 7000 abitanti;
- Le problematiche sui tanti aspetti correlati alla corretta gestione delle risorse economiche e finanziarie che i Comuni sono costretti ad affrontare giornalmente impongono la verifica delle condizioni per poter gestire in forma associata le funzioni ed i servizi propri degli enti territoriali;
- L'esercizio in forma associata di funzioni inerenti i servizi sociali rappresenta il miglior strumento per attuare un presidio integrato dei territori dei Comuni convenzionati sulla base di criteri e principi condivisi;
- Tale strumento assicura una qualità ottimale del servizio, una gestione uniforme delle attività associate sull'intero territorio interessato;

**CONSIDERATO** che ai sensi della L. 08/11/2000 n. 328 e L.R. n. 23/2003, gli interventi e servizi sociali sono gestiti da aggregazioni sovra-comunali identificati nei Distretti Sanitari con un Comune Capofila;

- che i Comuni di Soveria Mannelli Carlopoli, Conflenti, Decollatura, Martirano, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia e San Mango d'Aquino fanno parte del Distretto Sanitario del Reventino n. 9 con il Comune di Soveria Mannelli-capofila;

**CHE** in data 03/12/2004 la conferenza dei 9 sindaci dei comuni appartenenti al Distretto Sanitario n. 9 ha approvato l'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano degli interventi dei servizi sociali in ottemperanza alla D.G.R. n. 323/2004, recepiti dai singoli comuni con propri provvedimenti;

**ATTESO** che, sulla base di un'analisi approfondita in ordine agli assetti organizzativi di rispettiva appartenenza, i Comuni di Soveria Mannelli, Carlopoli, Conflenti, Decollatura, Martirano, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia e San Mango d'Aquino, aventi ciascuno la popolazione al 31/12/2010 come di seguito riportata:

COMUNE	POPOLAZIONE 31/12/2010	AL
Soveria Mannelli	3.179	
Carlopoli	1.629	
Conflenti	1.447	
Decollatura	3.260	
Martirano	938	
Martirano Lombardo	1.192	
Motta Santa Lucia	875	
San Mango D'Aquino	1.712	
<b>TOTALE POPOLAZIONE</b>	<b>14.232</b>	

intendono gestire in forma associata le funzioni dei servizi sociali mediante convenzione ex art. 30 TUEL 267/2000 e s.m.i., al fine di ottemperare all'art. 16 del D.L. n. 138/2011, convertito in L. n. 148/2011, attuativo dell'art. 21, comma 3, lettera b) Legge N. 42/2009 e nel contempo dare maggiore impulso a tutte quelle funzioni di competenza afferenti l'area dei servizi sociali, attuando un presidio integrato del territorio coincidente con quello dei comuni del Reventino, onde garantire un servizio sempre più efficiente al cittadino, utente nel rispetto dei principi di efficacia e di economicità in linea con il dettame normativo di cui al combinato disposto della Legge n. 328/2000 e Legge Regionale n. 23/2003;

**VISTE** le note in atti ai nn. 6324 del 19.11.2012, 6318 del 19.11.2012, 6288 del 15.11.2011, 6173 del 9.11.2012, 6320 del 19.11.2012, 6766 del 7.12.2012, 6162 dell'8.11.2012 con le quali rispettivamente i Comuni di Carlopoli, Conflenti, Decollatura, Martirano, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia e San Mango d'Aquino hanno comunicato la propria intenzione di pervenire alla gestione associata delle funzioni relative ai servizi sociali;

**ESAMINATO**, all'uopo lo schema di convenzione, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, per la gestione in forma associata delle funzioni dei servizi sociali tra i comuni sopra riportati;

**DATO ATTO** che :

- a) per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi si rende opportuno procedere alla stipula di idonea convenzione, ai sensi dell'art. 30, comma 1 del D.Lgs 267/2000;
- b) gli Enti sottoscrittori della Convenzione s'impegnano a versare la quota di cofinanziamento secondo le modalità che verranno meglio stabilite d'intesa tra le parti con appositi successivi provvedimenti;
- c) il Comune di Soveria Mannelli è stato individuato quale ENTE CAPOFILO, in quanto dispone di un'organizzazione tecnica, amministrativa e professionale idonea a svolgere in termini unitari e,

allo stesso tempo, partecipati dalla pluralità di soggetti che vi aderiscono, tutti gli atti di natura amministrativa-gestionale occorrenti per l'espletamento del servizio di che trattasi ;

**VISTO** l'art. 42 D.Lgs 267/2000 che attribuisce all'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo la competenza per l'adozione dei provvedimenti in materia;

-Lo Statuto Comunale;

-Il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera G.C. n. 98/2010;

**ACQUISITO** il parere favorevole reso da Responsabile del servizio ex art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

**CON VOTI** Favorevoli unanimi;

### **DELIBERA**

- La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- **Di ottemperare** al combinato disposto di cui all'art. 21, comma 3 L. n. 42/2009, art. 14 D.L. n. 78/2010 convertito con modificazione in L. n. 122/2010, D.L. n. 138/2011 convertito in L. n. 148/2011 nonché alla L.R. n. 43/2011 richiamati in premessa;
- **Di approvare** l'allegato schema di convenzione ex art. 30 D.Lgs 267/2000, composto da n. 15 articoli per la gestione in forma associata delle funzioni dei servizi sociali tra i Comuni di Soveria Mannelli, Carlupoli, Conflenti, Decollatura, Martirano, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia e San Mango d'Aquino, aventi complessivamente una popolazione, al 31/12/2010, pari a 14.232 abitanti;
- **Di dichiarare** l'allegato schema di convenzione parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- **Di prendere atto** che gli Enti sottoscrittori della Convenzione s'impegnano a versare la quota di cofinanziamento , che d'intesa tra le parti verrà determinata con successivi provvedimenti così come prescritto nella convenzione , determinata nell'art.9;
- **Di individuare** il Comune di Soveria Mannelli quale ENTE CAPOFILA, in quanto già capofila dell'Accordo di programma in essere tra i Comuni del Distretto del Reventino, coincidenti con quelli di cui al presente schema di Convenzione, ad esclusione del Comune di Serrastretta;
- **Di demandare** al Responsabile del Servizio del Comune Capofila gli adempimenti amministrativi necessari previsti dalla normativa vigente ;
- **Di autorizzare** il Sindaco alla sottoscrizione delle convenzioni di cui sopra;

**Di Trasmettere** copia del presente atto ai Comuni di Soveria Mannelli, Carlupoli, Conflenti, Decollatura, Martirano, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia e San Mango d'Aquino, nonché al Prefetto – U.T.G. per quanto di rispettiva competenza

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000, con separata votazione unanime.

**Convenzione per il Coordinamento e  
la Gestione unitaria dei servizi Sociali e Socio sanitari**

L'anno **XXXX**, addì **YYYY** del mese di **ZZZZZZZ** presso la sede di **wwwww** con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra i Comuni di:

- Soveria Mannelli, rappresentato dal sindaco pro-tempore sig....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso la sede comunale sita in ..... via....., il quale agisce in nome e per conto dell'Ente giusta deliberazione del consiglio comunale n..... del.....esecutiva, C.F.....;
- Carlopoli, rappresentato dal sindaco pro-tempore sig....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso la sede comunale sita in ..... via....., il quale agisce in nome e per conto dell'Ente giusta deliberazione del consiglio comunale n..... del.....esecutiva, C.F.....;
- Conflenti, rappresentato dal sindaco pro-tempore sig....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso la sede comunale sita in ..... via....., il quale agisce in nome e per conto dell'Ente giusta deliberazione del consiglio comunale n..... del.....esecutiva, C.F.....;
- Decollatura, rappresentato dal sindaco pro-tempore sig....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso la sede comunale sita in ..... via....., il quale agisce in nome e per conto dell'Ente giusta deliberazione del consiglio comunale n..... del.....esecutiva, C.F.....;
- Martirano, rappresentato dal sindaco pro-tempore sig....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso la sede comunale sita in ..... via....., il quale agisce in nome e per conto dell'Ente giusta deliberazione del consiglio comunale n..... del.....esecutiva, C.F.....;
- Martirano Lombardo, rappresentato dal sindaco pro-tempore sig....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso la sede comunale sita in ..... via....., il quale agisce in nome e per conto dell'Ente giusta deliberazione del consiglio comunale n..... del.....esecutiva, C.F.....;
- Motta Santa Lucia, rappresentato dal sindaco pro-tempore sig....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso la sede comunale sita in ..... via....., il quale agisce in nome e per conto dell'Ente giusta deliberazione del consiglio comunale n..... del.....esecutiva, C.F.....;
- San Mango d'Aquino, rappresentato dal sindaco pro-tempore sig....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso la sede comunale sita in ..... via....., il quale agisce in nome e per conto dell'Ente giusta deliberazione del consiglio comunale n..... del.....esecutiva, C.F.....;

## PREMESSO

che l'art.16 del D.L. 13 Agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 Settembre 2011 n.148, prevede la possibilità, in alternativa all'unione, di convenzionare tutti i servizi, ex art. 14 del D.L. 31 Maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 Luglio 2010 n. 122, con altro Comune senza limiti dimensionali;

che la legge 08 Novembre 2000 n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, prevede come la programmazione e l’organizzazione degli interventi e dei servizi oggetto della presente convenzione compete, tra gli altri, agli Enti Locali secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali;

Che la legge regionale 05 Dicembre 2003 n. 23, ad oggetto “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria”, approvata in attuazione della predetta legge n. 328/2000, prevede all’art. 13 come i Comuni, titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, adottano, per l’esercizio delle stesse, gli assetti ritenuti più funzionali alla gestione, alla spesa ed, in ultimo, al rapporto con i cittadini, secondo le forme e le modalità stabilite dal D.L.vo 18/08/2000 n. 267;

Che, in particolare, gli Enti appartenenti all’ambito territoriale individuato dall’Ente Regione, già sottoscrittori di apposito Accordo di Programma per la gestione associata dei Servizi Sociali, intendono ora pervenire, attraverso lo strumento della convenzione, alla gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie, con riferimento agli obiettivi strategici ed alle priorità di intervento individuate per la realizzazione e l’attuazione dei servizi sociali e socio-sanitari;

Che, confermando e ribadendo la validità dei Protocolli di Intesa e degli Accordi di Programma a suo tempo sottoscritti da tutti i Comuni del Distretto Sanitario del Reventino, la presente convenzione è aperta a tutti gli Enti ivi ricadenti, senza limiti temporali;

Che l’Accordo di Programma di cui alla L.R. 23/03 potrà essere a sua volta sottoscritto anche tra i Comuni allo stato non aderenti alla presente convenzione, ma comunque ricadenti nell’ambito del richiamato Distretto;

## TUTTO CIO’ PREMESSO

Tra i sottoscritti comparenti Sig.ri ..... nella loro qualità di Sindaci pro-tempore, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art.1** - La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Art.2** - Oggetto

La presente Convenzione disciplina sul territorio dei Comuni aderenti al presente atto l’esercizio e la gestione associata delle funzioni relative alla gestione amministrativa, economico-finanziaria, tecnica ed operativa dei Servizi Sociali e socio sanitari di cui al successivo art. 6 In particolare:

- 1) per servizi sociali e socio-sanitari si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e

superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle tipiche assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario;

- 2) attraverso il presente atto, i Comuni associati concorrono ad assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, promuovendo interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di partecipazione della popolazione residente nell'ambito territoriale di riferimento, prevenendo, eliminando o riducendo le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

### **Art.3 - Finalità**

La gestione unitaria è finalizzata a garantire:

- a) il miglioramento della qualità dei servizi erogati, attraverso la disponibilità, sul territorio dell'Unione, di un apposito apparato con compiti specifici di programmazione, organizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali;
- b) l'uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio dei Comuni aderenti, con il rafforzamento delle modalità di concertazione territoriale;
- c) il contenimento della spesa e quindi l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la qualità dei servizi e degli interventi, nel rispetto dei bisogni dei cittadini e sulla base dei principi di pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;
- d) l'integrazione ed il coordinamento con altri enti, istituzioni e soggetti operanti in ambito socio-assistenziale e sanitario.

### **Art. 4 – Conferenza dei Sindaci**

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente atto. E' composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati. Quale soggetto Capofila è confermato il Comune di Soveria Mannelli, già individuato come tale ai sensi del precedente Protocollo di Intesa. Periodicamente il Comune Capofila convoca la Conferenza dei Sindaci, verifica con i Sindaci dei Comuni aderenti l'andamento della gestione e avanza proposte per il suo miglioramento.

Le deliberazioni della Conferenza dei Sindaci sono assunte a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà dei componenti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Assiste alla Conferenza dei Sindaci, con funzione di verbalizzante, il Segretario Comunale del Comune capofila. Alla Conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i Segretari Comunali ed i dipendenti addetti alla gestione associata del servizio.

La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

- a) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni fondamentali individuate dall'art. 1;
- b) definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tali funzioni e del relativo piano finanziario;
- c) vigila e controlla l'espletamento delle stesse funzioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi;
- d) gestisce le relazioni sindacali.

### **Art. 5 – Organizzazione uffici e servizi**

Al fine di gestire l'organizzazione delle funzioni, dei servizi, degli uffici e delle attività associate viene costituito il "Servizio per la gestione delle funzioni relative ai Servizi Sociali e socio-sanitari" dei Comuni

aderenti al presente atto, con sede operativa presso il Comune Capofila ed uffici decentrati presso i Comuni aderenti.

#### **Art.6 - Funzioni esercitate ed ambito di intervento**

L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti, gli interventi e le attività relative all'area dei Servizi Sociali e socio-sanitari. Rientrano pertanto, nell'ambito di applicazione della presente Convenzione le seguenti funzioni:

- adempimenti, per la parte di propria competenza, connessi alla gestione di strutture residenziali per adulti inabili in età lavorativa, di case di riposo, case protette o altre strutture per anziani;
- assistenza economica agli adulti e anziani;
- assistenza domiciliare agli anziani;
- sportello unico per la famiglia e l'aiuto;
- politiche per l'integrazione dei cittadini stranieri;
- Centro Servizi per cittadini stranieri;
- politiche per la prevenzione della tossicodipendenza e del disagio sociale;
- politiche per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- politiche per la promozione della salute e del mantenimento dell'autosufficienza rivolte alla popolazione anziana;
- promozione e sviluppo dei rapporti di collaborazione con il terzo settore (organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni ed enti di patronato, organizzazioni di volontariato, soggetti informali che svolgono attività nell'ambito della solidarietà sociale).

L'attuazione di tali interventi avverrà gradualmente, sulla base degli indirizzi espressi dalla Conferenza dei Sindaci.

#### **Art. 7 – Erogazione dei servizi**

I Comuni aderenti alla presente Convenzione erogano i relativi servizi in forma diretta, a mezzo della propria struttura organizzativa, ovvero attraverso acquisto di beni, servizi e prestazioni erogate dai soggetti del “terzo settore”, nonché attraverso rapporti di volontariato individuale e/o associativo, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti le funzioni relative ai Servizi Sociali e socio-sanitari è un Ufficio di Coordinamento composto dai Responsabili dei Servizi dei singoli Comuni, avente sede presso il Comune Capofila, che, sulla base degli indirizzi forniti dalla Conferenza dei Sindaci, elaborerà i programmi operativi di lavoro da realizzarsi su tutto il territorio dei Comuni aderenti.

L'Ufficio si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla seduta possono essere invitati a partecipare, con specifiche competenze tecniche ed amministrative, dipendenti o consulenti dei singoli Comuni.

I singoli Comuni si impegnano a trasmettere all'Ufficio di Coordinamento copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio Comunale relativi agli interventi previsti dalla presente Convenzione.

I Comuni convenzionati mettono a disposizione i mezzi tecnici, i mezzi strumentali, telematici, informatici e gli autoveicoli che restano comunque di proprietà dei singoli Comuni, per lo svolgimento dell'attività associata, sulla base dei fabbisogni indicati dall'ufficio di Coordinamento.

#### **Art. 8 - Dotazione organica**

La dotazione organica necessaria per la gestione amministrativa, economico-finanziaria, tecnica ed operativa delle funzioni relative ai Servizi Sociali socio-sanitari, sarà costituita, di norma, dai dipendenti dei Comuni aderenti alla Convenzione.

#### **Art. 9 - Ripartizione delle spese**

I costi globali per la gestione delle funzioni gestite in Convenzione vengono sostenuti prioritariamente con i fondi trasferiti dalla Regione Calabria ai sensi della L.R. 23/03 e, ove necessario, con fondi trasferiti dai Comuni firmatari.

I costi sono ripartiti fra i Comuni, in fase di prima applicazione della presente Convenzione, sulla base del numero dei cittadini residenti nei singoli comuni e dei criteri indicati dalla Regione Calabria, con particolare riferimento ai fabbisogni rilevati dai singoli Comuni nelle quattro macro-aree fondamentali di riferimento che, così come indicato dalla Regione Calabria, vengono confermate nelle seguenti: Anziani – Minori – Famiglie – Persone non-autosufficienti.

Il ruolo di Tesoriere della Convenzione rimane affidato al Comune Capofila, presso il quale vengono già effettuati i trasferimenti da parte della Regione Calabria, dove ciascun Ente aderente provvederà al trasferimento delle quote di propria spettanza nella misura e con i tempi stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci.

#### **Art. 10 - Decorrenza e durata della Convenzione**

La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata triennale.

L'esercizio unificato del servizio decorre dal 01.01.2013.

#### **Art. 11 - Ambito territoriale**

L'ambito territoriale delle funzioni relative ai Servizi Sociali e socio-sanitari è individuato nel territorio del Distretto socio-sanitario del Reventino.

#### **Art. 12 – Modifiche e recesso**

La presente Convenzione potrà essere modificata per mutuo consenso dei Comuni aderenti o, su richiesta di uno di essi, previa adozione di apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

E' consentito il recesso dei Comuni aderenti con le forme e secondo le seguenti modalità:

- a) il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un periodo di cinque anni dalla sottoscrizione della presente Convenzione;
- b) il recesso deve essere formalizzato con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro e non oltre il 30 Giugno di ciascun anno utile e da notificare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire agli altri Comuni aderenti entro il 30 Luglio successivo. Il recesso diventa operante dal 1° Gennaio successivo.

**Art.13 – Controversie**

Ogni controversia tra gli Enti aderenti, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della presente Convenzione, viene rimessa alle determinazioni di un arbitro nominato, su istanza delle parti o della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Lamezia Terme.

L'arbitro, così nominato, giudicherà in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio.

La pronuncia dell'arbitro è definitiva e inappellabile.

**Art. 14 – Disposizioni finali e rinvio**

Della stipula della presente Convenzione deve essere informato il Prefetto della Provincia.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli Organi competenti, nonché al Codice Civile ed alla legislazione di settore vigente in materia

**Art. 15- Registrazione**

Il presente atto composto da n. \_\_\_\_\_ pagine scritte per intero e n. \_\_\_\_\_ righe della pagina \_\_\_\_\_ sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma del DPR n. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

(Segue firma sindaci)

Deliberazione del Consiglio Comunale n° **\$0035** del **27/12/2012**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  <b>10/01/2013</b> Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità tecnica  <b>Il Responsabile</b>	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità contabile.  <b>Il Responsabile dell'Area Finanziaria</b>
--	--

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
**Sig. CERRA RAFFAELLO**

Il Segretario Comunale  
**Dott.PAOLO LO MORO**

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale  
**Dott.PAOLO LO MORO**

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

### ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° \_\_\_\_\_ del **\$0063** ; contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ prot. n° \_\_\_\_\_.

---

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/01/2013 in quanto:

- Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
- Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **10/01/2013**

Il Segretario Comunale  
**Dott.PAOLO LO MORO**